

Relazione sul Governo Societario 2022

(articolo 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175)

Premessa

L'articolo 6 – "*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*" del D.lgs n. 175 del 19 agosto 2016, "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (qui di seguito "*Testo Unico*" e anche "*Decreto Madia*"), ha introdotto una serie di disposizioni dirette a migliorare la gestione e organizzazione di tali società secondo livelli di eccellenza uniformi nel territorio nazionale.

Lo stesso articolo prevede che le società a controllo pubblico predispongano annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicino contestualmente al bilancio, una apposita relazione sul governo societario con la quale illustrare gli strumenti adottati.

L'attività di Abbanoa come società *in house*

Abbanoa S.p.A. è il gestore del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale Unico della Sardegna, a seguito dell'affidamento "*in house providing*" avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (da ora AATO) della Sardegna, oggi, per effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e s.m.i.), Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (da ora EGAS).

Abbanoa SpA è nata il 22 dicembre 2005 dalla trasformazione del Consorzio SIDRIS a r.l. in SpA e dalla fusione per incorporazione dei precedenti gestori del SII, facenti parte del Consorzio SIDRIS, nella suddetta SpA ed è interamente partecipata da Enti Pubblici territoriali facenti parte dell'ATO della Sardegna: 342 Comuni e Regione Autonoma della Sardegna.

L'affidamento "*in house*" è disciplinato dalle direttive comunitarie sugli appalti pubblici, dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (da ora TUSP), almeno sino al 01 aprile 2023 data di entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023 (nuovo codice dei contratti pubblici) e al 31.12.2022 data di entrata in vigore del D.Lgs. 201/2022, Testo unico dei servizi pubblici locali (TUSPL).

La normativa applicabile a tutto il 2022 richiede, per la legittimità dell'affidamento "*in house*", la sussistenza dei seguenti presupposti: "*a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve esercitare sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*"

Abbanoa possiede tutti e tre i requisiti sopra enunciati. Il requisito essenziale del c.d. "controllo analogo" nel caso di Abbanoa si configura come un "controllo analogo congiunto" ovvero esercitato da più amministrazioni. Le norme di matrice comunitaria sul controllo analogo sono state recepite anche nel D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - TUSP.

La legislazione prevede il rispetto di tre condizioni di legittimità per l'esercizio del controllo analogo congiunto:

1. gli organi decisionali della persona giuridica controllata devono essere composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;
2. ciascuna delle amministrazioni aggiudicatrici deve essere in grado di esercitare, congiuntamente alle altre, la propria influenza determinante;
3. devono essere neutralizzati ex ante possibili conflitti di interesse.

Con la legge regionale 25/2017 è stata modificata la Legge Regionale 4/2015 istitutiva dell'Ente di Governo dell'ambito della Sardegna (EGAS). La legge riforma gli organi dell'Ente, cui partecipa anche la Regione Autonoma della Sardegna. Gli organi di governo dell'EGAS sono:

- a) il Comitato Istituzionale d'Ambito (da ora CIA);
- b) le Conferenze Territoriali.

La medesima Legge 25/2017 ha statuito che, i comuni partecipanti all'EGAS, facenti parte, anche dell'assemblea dei soci del gestore, eleggono il seguente organo:

- la Commissione per il Controllo Analogo.

La Commissione è composta da 5 componenti, quattro componenti sono eletti con quote di rappresentanza paritarie tra i comuni soci, il quinto componente è nominato dal socio Regione.

La legge di riforma ne definisce le funzioni e le modalità di elezione.

Il CIA approva con deliberazione tutti gli atti fondamentali concernenti l'attività dell'Ente di governo. In particolare, sono suoi compiti:

- a) l'approvazione della ricognizione delle infrastrutture;
- b) l'approvazione del Piano d'ambito e i suoi aggiornamenti, nel rispetto degli indirizzi di programmazione regionale e dei relativi piani stralcio e tenuto conto delle proposte formulate dalle Conferenze Territoriali;
- c) la formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema anche non previsti nel piano di ambito;
- d) l'assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio;
- e) l'approvazione della convenzione, i suoi aggiornamenti e il relativo disciplinare di affidamento che regolano i rapporti con il gestore del servizio idrico integrato;
- f) la scelta del gestore del servizio idrico integrato;
- g) l'approvazione del programma quadriennale degli interventi e il piano economico-finanziario;
- h) la verifica annuale dello stato di attuazione del programma quadriennale;
- i) l'approvazione della tariffa unica d'ambito nel rispetto degli atti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (ARERA);
- j) il controllo della gestione del servizio idrico integrato, anche al fine di verificare il rispetto, da parte del gestore, dei livelli qualitativi minimi dei servizi che devono essere garantiti nell'ambito e del rispetto degli standard economici e tariffari stabiliti nella convenzione di gestione;
- k) la regolamentazione dell'esercizio del controllo analogo, quando ricorrono le condizioni di legge;
- l) l'approvazione e l'aggiornamento dei regolamenti inerenti al servizio idrico integrato di concerto con il gestore;
- m) l'approvazione degli atti contabili e di bilancio dell'Ente;
- n) l'esercizio della potestà regolamentare;
- o) individua, nel rispetto del nuovo assetto territoriale degli enti locali, le Conferenze territoriali in cui è ripartito il territorio della Sardegna. Nelle more dell'approvazione della legge per il riordino degli enti locali, il territorio della Sardegna è ripartito in conferenze territoriali coincidenti con le otto circoscrizioni elettorali;

p) il Comitato valuta le proposte delle conferenze territoriali e assume le sue decisioni dandone espressa e documentata motivazione.

Il presidente del CIA, inoltre, entro venti giorni dal suo insediamento convoca l'assemblea dei Comuni per l'elezione dei componenti della Commissione per il controllo analogo.

Le Conferenze Territoriali sono composte dai sindaci dei comuni ricadenti negli ambiti territoriali di riferimento, coincidenti con le otto circoscrizioni elettorali.

I sindaci di ciascuna conferenza territoriale si riuniscono al fine di:

- a) proporre, nei limiti delle risorse stabilite dal Comitato Istituzionale d'ambito, l'elenco degli interventi e le relative priorità da individuare nel piano di ambito o negli altri piani operativi;
- b) formulare proposte e indirizzi per il miglioramento dell'organizzazione del servizio, sulla carta della qualità del servizio e sul regolamento d'utenza.

La Commissione per il Controllo Analogo, le cui funzioni, nelle more del suo insediamento, sono state svolte dal CIA, è stata istituita in seno all'EGAS, con la legge regionale 25/2017.

La Commissione per il Controllo Analogo, esercita il "controllo analogo congiunto" dei soci, ai sensi della normativa dell'Unione europea e statale per le società a totale capitale pubblico.

I soggetti facenti parte della Commissione, pertanto, devono obbligatoriamente essere la Regione e i rappresentanti dei Comuni partecipanti all'Ente di governo dell'ambito della Sardegna che siano anche soci del gestore del servizio idrico integrato.

La Commissione, inoltre, indica le terne di nominativi per la nomina, da parte dell'Assemblea dei soci del Gestore del SII, dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e dei Revisori Contabili.

Nell'Assemblea dei Soci che nomina i suddetti organi, il potere di rappresentanza del socio Regione è pari al valore del limite massimo del 20% ed è conseguentemente rideterminato il potere di rappresentanza dei restanti soci in proporzione al valore azionario posseduto.

La Commissione opera con quote di rappresentanza paritarie e può avvalersi della struttura tecnica dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e di esperti o società esterne. Ciascun sindaco componente della commissione può delegare un assessore o un consigliere del medesimo comune di cui è espressione.

Il Controllo analogo è esercitato in applicazione di quanto disposto nella Convenzione di Affidamento del SII, come aggiornata e sottoscritta in data 08 luglio 2022 per renderla conforme allo schema tipo approvato dall'ARERA (cfr. art. 6), e dei provvedimenti attuativi dell'EGAS e, di recente, della Commissione per il Controllo Analogo.

Il Controllo analogo si estrinseca, in concreto:

- a) nell'approvare preventivamente gli atti fondamentali quali i documenti di programmazione, i documenti contabili, il piano di sviluppo industriale e l'organigramma;
- b) nell'approvare preventivamente gli atti di amministrazione straordinaria rispetto all'oggetto sociale;
- c) nel verificare l'attuazione degli obiettivi strategici ed operativi assegnati, il raggiungimento degli standard temporali e qualitativi di processo (controllo di processo), l'andamento dei costi e dei ricavi (controllo di gestione).

La Regione Autonoma della Sardegna nell'ambito delle proprie prerogative in tema di programmazione, pianificazione e indirizzo del servizio idrico integrato (art. 12 della L.R. n. 4/2015 e s. m. e i.) con delibera 25/1 del 28.06.2019 ha approvato un documento contenente le linee guida per l'esercizio del controllo analogo su Abbanoa S.p.A..

Con Deliberazione del Comitato Istituzionale d'Ambito n. 45 del 22 dicembre 2020, è stato approvato il *"regolamento per il funzionamento della Commissione per il controllo analogo di cui all'art. 7 bis della L.R. n. 4/2015 e per l'esercizio del controllo analogo di Abbanoa SpA"*.

Il provvedimento è stato impugnato dal Gestore nella parte in cui prevede modalità concrete di controllo analogo non conformi alla Convenzione di affidamento ed alla normativa in materia.

I suddetti documenti prevedono tre livelli di controllo:

1. il **controllo ex-ante** allo scopo di verificare la congruenza dei piani e dei programmi del Gestore rispetto agli atti di indirizzo emanati.
2. il **controllo contestuale** o concomitante allo scopo di operare il monitoraggio in corso d'opera delle attività economico-gestionali del Gestore, funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati dai soggetti istituzionali preposti di cui alla legge 4/2015 come modificata dalla legge 25/2017.

Per l'esercizio di tale controllo è richiesta la predisposizione di appositi report periodici da parte di Abbanoa.

3. il **controllo ex-post** allo scopo di verificare la correttezza amministrativo-contabile, nonché l'efficienza e l'efficacia dei percorsi tecnico-amministrativi seguiti dal Gestore ai fini dell'equilibrio di bilancio, nel rispetto dei principi di efficientamento gestionale e di contenimento dei costi, tenuto conto dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016.

A tal fine è richiesta la predisposizione di una relazione di analisi economico/patrimoniale ed una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi aziendali contenuti nel Piano operativo annuale.

La governance di Abbanoa

In base allo statuto e alla normativa civilistica e speciale applicabile, la *governance* della Società è articolata come segue:

- Assemblea dei Soci;
- Amministratore Unico/Consiglio di Amministrazione (Organo Amministrativo);
- Collegio Sindacale
- Società di Revisione/Revisore legale (Revisore).

La società, inoltre, si è dotata di un:

- Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001;
- Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Organizzazione interna

Il modello gestionale e organizzativo che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi, è una delle componenti del Piano d'Ambito. Il modello gestionale e organizzativo di Abbanoa si trova nell'allegato alla Deliberazione n. 25/2004 di affidamento del Servizio.

Abbanoa si avvale di una struttura organizzativa interna imperniata sul principio della segregazione di compiti e responsabilità delle varie unità organizzative.

Come previsto dallo Statuto, all'Assemblea dei Soci compete l'approvazione del bilancio; la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina e la revoca di sindaci e Presidente del Collegio Sindacale e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile. Tali nomine in forza della LR 25/2017 sono deliberate dall'assemblea dei soci sulla base delle terne proposte dalla Commissione per il Controllo Analogo. All'Assemblea, inoltre, compete la determinazione del compenso di amministratori e sindaci;

la deliberazione sulla responsabilità di amministratori e sindaci; la deliberazione relativa all'approvazione del piano industriale; le modifiche dello statuto; la nomina, sostituzione e determinazione dei poteri dei liquidatori; la decisione in merito all'emissione di prestiti obbligazionari e ogni altro potere previsto dal codice civile e dalle leggi in materia.

L'Organo Amministrativo cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società siano adeguati alla natura ed alle sue dimensioni, predispone il piano industriale e gli altri eventuali documenti di natura programmatica da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria della società, predispone con periodicità semestrale, un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano industriale e negli altri documenti di natura programmatica e, in generale, si occupa della gestione operativa dell'impresa, agendo per l'attuazione dell'oggetto sociale nel rispetto delle delibere assembleari e nei limiti dei poteri ad esso attribuiti dalla legge e dallo statuto.

L'Organo Amministrativo può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione; può provvedere all'eventuale nomina del Direttore Generale e provvede all'assunzione dei Dirigenti della Società conferendo loro i poteri per lo svolgimento delle attività richieste dallo specifico ruolo ricoperto nell'organizzazione aziendale.

L'attuale struttura organizzativa è stata approvata nel 2017 ed è articolata in Settori Complessi, sotto la responsabilità di un Dirigente ed in Settori Semplici, sotto la Responsabilità di un Quadro apicale.

I Settori operano in adempimento alla propria mission declinata in appositi documenti organizzativi, che indica, tra le altre, le relative principali responsabilità e attività.

In ragione della Deliberazione dell'Assemblea dei soci in data 16 giugno 2020 con la quale l'Organo Amministrativo monocratico (Amministratore Unico) è stato sostituito da un Consiglio di Amministrazione composto di 3 componenti, la suddetta struttura organizzativa ha subito delle modifiche di fatto che sono ancora in fase provvisoria e devono essere adottate definitivamente e formalizzate secondo le regole di sistema.

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Il Revisore esprime il giudizio sul bilancio di esercizio sulla base della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione (ISA Italia).

L'Organismo di vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 e di curarne il relativo aggiornamento.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ha il compito di proporre all'Organo Amministrativo l'adozione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (da ora PTPCT), e di aggiornare annualmente e verificare costantemente l'efficace attuazione ed idoneità del PTPCT.

Modello di Organizzazione e di Controllo ex D.Lgs. 231/2001.

In merito alla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle imprese, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 231/01 e s.m.i., Abbanoa, nel settembre del 2014, ha definito e adottato il Modello di organizzazione e controllo con l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza.

Il Modello di organizzazione e controllo prevede un sistema sanzionatorio per la violazione delle sue previsioni, ivi incluse quelle del Codice Etico che definisce i principi ai quali si ispira l'azienda nello svolgimento dell'attività ed è parte integrante del modello di organizzazione.

Gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori di Abbanoa sono tenuti al rispetto del Codice. All'Organismo di Vigilanza è attribuita, tra l'altro, la responsabilità di assicurare la diffusione della conoscenza e della comprensione del Codice Etico e monitorarne l'applicazione da parte di tutti i soggetti interessati.

Il Modello di Organizzazione e di Controllo è stato revisionato ed integrato nell'aprile del 2017. In particolare, si è intervenuti per realizzare un sistema di Compliance integrato (Modello 231 e Prevenzione Corruzione-Trasparenza) e contestualmente è stato eseguito:

1. l'aggiornamento della mappa delle attività a rischio reato, con riferimento al D. LGS 231/2001 e alla L. 190/2012 (c.d. attività sensibili);
2. il rafforzamento del sistema di controllo della società attraverso la definizione di nuove misure preventive o il consolidamento di misure preventive già esistenti nonché la definizione di protocolli specifici in chiave anticorruzione;
3. il rafforzamento dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

In esito all'attività di revisione e integrazione compongono l'attuale Modello di Organizzazione e Gestione i seguenti documenti:

- a. Parte Generale_Rev.01
- b. Parte Speciale "A" Reati Societari_Rev.01
- c. Parte Speciale "B" Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, Criminalità Organizzata e Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria_Rev.01
- d. Parte Speciale "C" Delitti di Omicidio Colposi o lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro_Rev.01
- e. Parte Speciale "D" Reati Ambientali_Rev.01
- f. Parte Speciale "E" Delitti Informatici e trattamento illecito dei dati, delitti in violazione del diritto d'autore e delitti contro l'industria e commercio_Rev.00
- g. Parte Speciale "F" Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di illecita provenienza e autoriciclaggio_Rev.00 (Nuova parte speciale)
- h. Parte Speciale "G" Reati contro la personalità individuale e impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare_Rev.00 (Nuova parte speciale)
- i. Parte Speciale "H" Reati Societari – Corruzione tra privati_Rev.0 (Nuova parte speciale)
- j. Allegato 1 Reati previsti dal D.lgs. 231/01 (reati presupposto) _Rev.01
- k. Allegato 2 Regolamento dell'Organismo di Vigilanza_Rev.02
- l. Allegato 3 Sistema Sanzionatorio_Rev.02
- m. Allegato 4 Codice di Condotta_Rev.03

nonché i protocolli di controllo e indicatori di anomalia (allegato del Piano di Prevenzione della Corruzione 2019 - 2021).

Con riferimento al modello organizzativo 231/01, nell'anno 2022 il lavoro di verifica ha condotto ad una ricognizione dei contenuti dei precedenti Audit, incentrandosi in particolare sulla parte speciale del MOG, con particolare riguardo ai reati ambientali e relativi processi aziendali, all'ambito della sicurezza sul lavoro, nonché all'ambito delle risorse umane.

L'Organismo di Vigilanza, nominato nel mese di ottobre 2021, ha visto la fuoriuscita del componente interno e la sua sostituzione con nuovo componente interno.

L'Organismo di Vigilanza, con verbale in data 6/10/2022, ha segnalato al C.d.A. la necessità di integrare il MOG alle novità legislative intervenute. A tal riguardo, con deliberazione n. 470/2022, il C.d.A. di Abbanoa ha deliberato di "avviare le necessarie procedure per la revisione e/o l'aggiornamento del MOG", dando a tal fine mandato ai Settori competenti.

Prevenzione della corruzione e trasparenza.

In merito alla disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza contenute rispettivamente nella L. 190/2012 e ss.mm.ii e nel D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii l'Organo Amministrativo ha provveduto alle seguenti azioni:

- nominare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (R.P.C.T.);

- demandare allo stesso il compito di dare esecuzione a tutti gli adempimenti normativi connessi alla nomina con il supporto di risorse interne;

- adottare il Piano Triennale della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione 2023-2025.

Il RPCT, nominato (i) ha provveduto alle verifiche sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato e informazione previsto dalla delibera ANAC n. 1134/2017 e da quanto disciplinato dall'ANAC con l'ultima versione del Piano Nazionale Anticorruzione 2022 approvato con Delibera Anac n. 7 del 17.01.2023 (ii) ha proposto per l'approvazione l'aggiornamento annuale del PTPCT, (iii) ha adottato la policy per le segnalazioni di illecito e irregolarità (whistleblowing policy) e curato la scelta e l'attivazione del SW necessario alle segnalazioni.

Il programma di valutazione dei rischi aziendali.

La gestione dei rischi aziendali si poggia su procedure e verifiche che permeano tutta l'organizzazione coinvolgendo molteplici attori, sia esterni che interni, con differenti ruoli e responsabilità:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo Amministrativo;
- il Collegio Sindacale;
- il Revisore;
- l'Organismo di Vigilanza.

L'art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175, prevede che le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nella relazione sul governo societario.

La Società si è dotata, prima del "Decreto Madia", di uno strumento di gestione e monitoraggio dei rischi; nel 2015, con revisione a marzo 2017, sono infatti state approvate le linee guida per la gestione dei rischi organizzativi, che definiscono gli indirizzi per l'analisi e la gestione dei rischi (All. 1 LGDPQP000R1).

Sulla base delle *best practice* nazionali suggerite da Utilitalia (Federazione Nazionale delle Utility Italiane alla quale Abbanoa SpA aderisce) sono stati individuati gli indicatori e i tassi soglia che consentono di segnalare il primo manifestarsi di rischi di crisi:

1. Andamento gestione operativa: la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi, in misura pari o superiore al 10% del valore della produzione (differenza tra costi e valore della produzione: $A \text{ meno } B$, ex art. 2525 cc);
2. Riduzione Patrimonio Netto: le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in misura superiore al 30%;
3. Relazione Revisore con dubbi sulla continuità aziendale: la relazione redatta dalla società di revisione rappresenta dubbi sulla continuità aziendale;
4. Indice di struttura Finanziaria: l'indice di struttura finanziaria dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 0,7;
5. Incidenza oneri finanziari: il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 7,5%;
6. Indicatore di disponibilità finanziaria: l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti sia inferiore a 0,7;
7. Indice durata dei crediti commerciali: l'indice di durata dei crediti commerciali dato dal rapporto tra crediti commerciali a breve termine e fatturato giornaliero medio sia superiore al 20% della media del triennio precedente;

8. Indice durata dei debiti commerciali: l'indice di durata dei debiti commerciali dato dal rapporto tra debiti commerciali a breve termine, al netto dei debiti in contenzioso, e acquisti giornalieri medi sia superiore al 20% della media del triennio precedente.

La verifica degli indicatori viene svolta sulla base dei documenti di bilancio annuali sottoposti a revisione legale dei conti e, infra-periodo, delle situazioni economico patrimoniali e finanziarie infrannuali.

L'esame compiuto in corso d'anno sulla semestrale al 30.06.2022 e a fine esercizio sui dati di bilancio 2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione, non ha evidenziato segnali di allarme, in nessun caso è stato superato il tasso soglia sopra indicato.

Anche la diversa modalità di trattamento contabile del FoNI che determina una valorizzazione ancora più prudente degli indicatori 1 e 2 relativi all'andamento della gestione operativa e alla riduzione del Patrimonio Netto, non genera una criticità rispetto ai valori soglia definiti.

INDICATORI	VALORE INDICATORI TRIENNALE				VERIFICA SUPERAMENTO SOGLIA
	2020	2021	30.06.2022	2022	
1. Andamento gestione operativa: la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi in misura pari o superiore al 10% del valore della produzione (differenza tra costi e valore della produzione: A meno B, ex art. 2525 cc);	7.171.020	- 104.080	4.464.651	3.074.146	NO
2. Riduzione Patrimonio Netto: le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in misura superiore al 30%;	5.048.499	2.060.045	645.250	- 11.529.914	NO
3. Relazione Revisore con dubbi sulla continuità aziendale: la relazione redatta dalla società di revisione rappresenta dubbi sulla continuità aziendale;	NO	NO	ND	NO	NO
4. Indice di struttura Finanziaria: l'indice di struttura finanziaria dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 0,7;	1,30	1,51	1,49	1,39	NO
5. Incidenza oneri finanziari: il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 7,5%;	1%	2%	3%	3%	NO
6. Indicatore di disponibilità finanziaria: l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti sia inferiore a 0,7;	2,37	2,49	2,68	2,01	NO
7. Indice durata dei crediti commerciali: l'indice di durata dei crediti commerciali dato dal rapporto tra crediti commerciali a breve termine e fatturato giornaliero medio sia superiore al 20% della media del triennio precedente;	607	612	590	628	NO
8. Indice durata dei debiti commerciali: l'indice di durata dei debiti commerciali dato dal rapporto tra debiti commerciali a breve termine, al netto dei debiti in contenzioso, e acquisti giornalieri medi sia superiore al 20% della media del triennio precedente.	263	280	253	295	NO

Si può quindi ritenere che il rischio di crisi aziendale sia al momento insussistente o comunque non degno di specifiche azioni di contenimento, fatta eccezione per gli effetti a medio lungo termine dell'emergenza sanitaria Covid-19, della guerra in Ucraina e per i contenziosi inerenti i conguagli tariffari pregressi, di cui si dà specifica informativa nel relativo paragrafo.

In proposito sono state attivate tutte le tutele giuridiche a disposizione, sono stati inoltre coinvolti nella problematica l'Autorità nazionale e più direttamente l'Ente d'Ambito locale competente, per l'adozione degli strumenti di regolazione ordinaria e straordinaria che dovessero essere necessari per la salvaguardia dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario del gestore.

Nella valutazione prospettica non si è al momento tenuto conto del rischio dell'approssimarsi del termine della concessione di affidamento del servizio idrico integrato. Tali prospettive sono infatti legate alle scelte che adotteranno i soci e l'Egas in merito e che dipenderanno anche dalla possibilità di superare gli impegni assunti da RAS e Egas in esito alla decisione della Commissione Europea 31 luglio 2023 C82013) 4986 final e, in parte, dalla conclusione del procedimento per la definizione di schemi tipo di bando di gara per l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del d.lgs. 201/22 avviato dall'Arera con la delibera 51/2023/R/idr.

Si riporta di seguito un estratto della relazione sulla gestione sui tre argomenti citati dedicato ad illustrare il rischio e le azioni di contenimento.

Conguagli regolatori "partite pregresse" 2005-2011

Il quadro regolatorio di settore prevede che la tariffa da applicare per il *Gestore Idrico* sia determinata

da Autorità terze.

Dal 2011, la competenza per la definizione del metodo tariffario è in capo ad ARERA. Precedentemente, il metodo tariffario era quello recato dal DM del 1/08/1996 - il c.d. Metodo Tariffario Normalizzato (MTN). Quest'ultimo era fondato su una previsione di costi ammissibili in un dato periodo, che l'Ente di Governo (EGAS) stimava *ex-ante*, successivamente soggetti ad un controllo *ex post* per la verifica degli scostamenti rispetto ai costi effettivi e per tener conto dei limiti posti all'incremento annuo ammissibile che imponeva di procrastinare il recupero dei costi. La metodologia previgente prevedeva, dunque, il recupero dei costi, non contemplati in un dato periodo, con l'adeguamento delle tariffe gravanti sui consumi dei periodi successivi.

Una volta che il sistema tariffario è stato sostituito, mediante l'adozione del nuovo Metodo Tariffario Idrico, i costi sostenuti in precedenza dal Gestore non recuperati in tariffa sono stati inseriti dalla competente Autorità nell'ambito del nuovo sistema regolatorio, mediante le cc.dd. partite pregresse, con gli articoli 31 e 32 dell'allegato A alla Delibera 643/2013/R/IDR.

L'Autorità ha considerato il trattamento delle partite pregresse prevedendo, tra l'altro, modalità minime di rateizzazione nella riscossione dei conguagli da parte dei soggetti gestori, al fine di garantire l'obiettivo della sostenibilità sociale. Per la riscossione di tali partite quantificate ed approvate dagli Enti d'Ambito, al fine di favorire la massima trasparenza per gli utenti, i gestori si sono attenuti a precise regole definite dall'ARERA, quali l'applicazione in funzione dell'utilizzo del servizio; a tal fine è stato indicato come anno di riferimento il 2012, l'evidenziazione in bolletta separatamente dalle tariffe approvate e l'esplicitazione del periodo di riferimento dei conguagli.

L'Ente d'Ambito, con la Deliberazione n. 18, del 26 giugno 2014, ha proceduto al riconoscimento dei conguagli spettanti al Gestore, per partite precedenti al 2012. Le partite pregresse, che EGAS ha quantificato in € 106,71 milioni, sono inferiori ai calcoli effettuati dal Gestore che risultano pari a € 232 milioni.

L'inclusione delle partite pregresse fra le voci di costo legittimamente riconoscibili per la quantificazione tariffaria non rappresenta una circostanza limitata alla Sardegna ma costituisce una regola generale pacificamente applicata sull'intero territorio nazionale.

Le partite pregresse, lungi dal rappresentare un conguaglio sui consumi imputabili ai singoli utenti, rappresentano uno specifico elemento della tariffa approvato dalle competenti Autorità.

Si tratta di una voce riconosciuta nei settori regolamentati, volta a superare, in ossequio ai fondamentali principi del *full cost recovery* e dell'equilibrio economico finanziario del Gestore, il disallineamento tra i costi efficienti ammissibili previsionali e quelli effettivi verificatisi in un determinato periodo nonché gli scostamenti tra i ricavi previsionali derivanti dall'articolazione tariffaria e i costi stimati rispetto a quelli effettivi.

La correttezza dell'operato di Abbanoa SpA è stata confermata peraltro da ARERA, che con la Delibera 188/2015/R/idr ha riconosciuto alla Società una anticipazione finanziaria di 90 milioni di euro per consentire di assicurare agli utenti sardi un maggior termine di 4 anni per il pagamento dei conguagli.

Contenzioso, contenuti tecnico giuridici ed evidenze di interesse

A partire dal 2017, presso diversi Giudici di Pace e Tribunali della Regione Sardegna, sono stati presentati ricorsi da parte di utenti, anche con azioni collettive, o da associazioni di consumatori, in merito all'illegittimità della richiesta dei conguagli relativi al periodo 2005-2011.

Le azioni legali, intentate da singoli cittadini, associazioni di consumatori (Adiconsum Sardegna azione inibitoria presso il Tribunale di Nuoro) e comitati ("Unidos" class action pendente presso il Tribunale di Cagliari), hanno, in una certa misura e sotto alcuni aspetti, sostenuto l'illegittimità del quadro normativo e regolamentare con conseguente richiesta di disapplicazione per le seguenti argomentazioni, in sintesi:

- le disposizioni regolamentari di rango secondario risulterebbero illegittime per violazione di legge, non sussistendo alcuna disposizione di rango primario che consenta il recupero di costi sostenuti dai Gestori del Servizio Idrico negli anni precedenti;
- l'Autorità di settore (oggi ARERA) non avrebbe avuto il potere di individuare, per il periodo antecedente al trasferimento delle funzioni regolatorie nel settore, le componenti di costo computabili in tariffa;

gli importi, relativi alle partite pregresse, risulterebbero, in ogni caso, prescritti ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., in quanto anche il previgente metodo normalizzato consentiva ai gestori, seppure entro determinati limiti, il recupero dei costi sorti in precedenza.

Le argomentazioni di Abbanoa

Nei diversi giudizi Abbanoa SpA ha esposto numerose e pregnanti argomentazioni.

In primis, il difetto di giurisdizione, considerato che, di fatto, si disapplicano atti amministrativi di portata generale; pertanto, la competenza è rimessa ai competenti Organi di Giustizia Amministrativa, i quali non potrebbero che rigettare gli eventuali ricorsi per decorso dei termini decadenziali previsti per l'impugnativa dei suddetti atti amministrativi.

Inoltre, si contesta la totale infondata e illegittima interpretazione delle disposizioni e dei principi che regolano, anche a livello europeo, il sistema tariffario nel settore idrico; in particolare l'art. 154 del Codice dell'Ambiente e il principio del *full cost recovery*, già contemplato all'art. 9 della Dir. 2000/60/CE. Vengono sovvertiti i principi base su cui si regge l'intero impianto tariffario del settore, con gravi ripercussioni sulla sua stessa sostenibilità, verrebbe sindacato e, di fatto, disapplicato l'operato dell'Autorità di settore. Senza contare che con il parere reso dall'Autorità ex art. 27, comma 1-bis del Codice del consumo, in data 3 settembre 2015, si precisa che *"La presenza di conguagli tariffari ex post (...) costituisce in generale, senza entrar nel merito della specifica quantificazione caso per caso, un elemento generale e fisiologico della regolazione tariffaria ispirata al principio del full cost recovery, inerente non solo al settore idrico ma anche ad altri servizi di pubblica utilità"*. Sempre dal suddetto parere *"è emerso il rispetto, da parte di Abbanoa, delle disposizioni di cui al citato comma 31.1, così come delle altre norme settoriali afferenti alla trasparenza della fatturazione"*.

§

I giudizi intentati contro i conguagli tariffari pregressi (di seguito anche ctp o conguagli) sono classificabili in tre categorie:

- promossi da singoli o gruppi di utenti presso il Giudice di Pace e in misura minore, in ragione del valore della controversia, presso Tribunali di merito competenti;
- promossi da associazioni di consumatori ai sensi del codice del consumo, con richiesta di azione inibitoria; l'organo giudicante ha inibito alla Società dal porre in essere alcuna azione, per escutere il credito derivante dalle fatture di conguagli tariffari pregressi;
- promossi da associazioni di consumatori e altri movimenti per *class action*. Ad oggi non vi è stata alcuna pronuncia di merito, l'azione di classe è stata giudicata ammissibile con circa 15 mila aderenti in quanto è stata ritenuta non *"manifestamente infondata"* ed è stata conclusa la fase istruttoria e depositati gli scritti conclusivi delle Parti.

Per l'estate 2022 era attesa la conclusione della vertenza relativa alla *class action* promossa dal Comitato Unidos, che vede circa 15 mila aderenti; ad oggi, il Tribunale, richiamando la nota Ordinanza della Corte d'Appello di Roma n.13338 del 21/12/2018, di cui si dirà *infra*, con ordinanza del 13/07/2022 ha disposto una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) del seguente tenore:

1. Accerti il consulente, sulla base della documentazione in atti, quali costi siano stati presi in considerazione dal gestore Abbanoa spa per la determinazione del valore complessivo delle partite pregresse da recuperare;
 2. Accerti il consulente a quali anni di esercizio si riferiscono i costi in questione e, qualora essi siano riconducibili ad anni di esercizio anteriori a quello in corso al momento della determinazione del montante complessivo da recuperare, dica quali siano state le ragioni esplicitate dal gestore nei documenti depositati formalmente in giudizio per giustificare il mancato recupero di tali costi durante l'esercizio in corso;
 3. Accerti il ctu in relazione a quale annualità sia stato determinato il costo unitario da considerare ai fini del rimborso richiesto a titolo di conguagli regolatori per partite pregresse;
 4. Accerti il ctu quale platea di utenti il gestore abbia considerato per determinare i destinatari della richiesta di rimborso di somme a titolo di conguagli regolatori per partite pregresse;
 5. Accerti il ctu in funzione di quali consumi registrati dalle utenze considerate (v. quesito sub 2) sia stata determinata la somma concreta pretesa a ciascun utente in base all'applicazione del costo unitario in precedenza determinato;
 6. in particolare dica il ctu se i consumi in funzione dei quali sia stata concretamente conteggiata la somma richiesta al singolo utente fossero antecedenti ovvero successivi rispetto al momento in cui è stato determinato il montante complessivo da recuperare a titolo di conguagli regolatori per partite pregresse; Accerti il ctu se nel passaggio dal vecchio metodo tariffario (metodo tariffario normalizzato) a quello nuovo (metodo tariffario idrico) siano state modificate le regole tecniche sulla base delle quali operare di anno in anno i recuperi dei costi ai fini della sostenibilità finanziaria del servizio idrico prevista per legge (art 154 codice dell'ambiente").
- La suddetta CTU è tuttora in corso di esecuzione.

Policy di bilancio e informativa agli azionisti

L'andamento delle categorie di azioni giudiziarie di cui al paragrafo precedente, ampiamente descritte nei bilanci dei rispettivi esercizi, nonché gli approfondimenti svolti con gli enti di Settore, corroborati dai pareri forniti da primari studi legali e contabili, avevano permesso di valutare il rischio di soccombenza possibile ma non probabile. Per questi motivi non si era proceduto ad alcun accantonamento a fondo rischi, rendendo un'ampia informativa in nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

Alla data di redazione del bilancio dell'esercizio 2022, si erano rilevati un numero di giudizi giunti a decisione, sia in primo grado che, sia pure in numero complessivamente minore, in secondo grado, che consentiva di delineare un orientamento giurisprudenziale dei Tribunali sardi. Le sentenze avevano in grande maggioranza accolto le tesi prospettate dall'utenza in ordine all'illegittimità della richiesta dei conguagli da parte del Gestore, decisioni motivate dall'eccezione di prescrizione dei consumi fatturati, nonché dalla violazione dei principi d'irretroattività dei provvedimenti amministrativi.

Successivamente al deposito della Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, di cui si dirà infra, i Tribunali e Corti d'Appello territoriali hanno tuttavia progressivamente mutato orientamento, riconoscendo la fondatezza della posizione della Società.

Si evidenzia altresì che il Tribunale di Milano, nel giudizio RG n. 26540/2019, ha reso nel giugno 2022 una sentenza favorevole ad Abbanoa con la quale, dopo attenta analisi delle argomentazioni svolte in merito alla disciplina generale di regolazione della tariffa del servizio idrico contenuta nella normativa nazionale e secondaria, nonché alla luce del sovraordinato principio comunitario del recupero dei costi del servizio idrico, ha affermato la correttezza e legittimità della condotta assunta dal Gestore idrico sardo. Invero, dalla motivazione della suddetta pronuncia emerge l'osservanza da parte del Gestore idrico dei principi generali contenuti nella Delibera AEEGSI (oggi ARERA) n. 643/2013 e delle disposizioni operative sul riconoscimento e quantificazione delle "partite pregresse" stabilite dalla

Deliberazione n. 18/2014 emessa dall'allora Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna (oggi EGAS), anche in merito alla corretta tempistica di recupero del credito ed alle modalità adottate, la cui conforme esplicazione rende evidente l'assenza di profili di illegittimità in merito all'agire dell'Ente.

In particolare, il Tribunale ha rilevato che "... .. Abbanoa ha quindi documentato come detti costi, la cui applicazione legittima risiede nei provvedimenti sopraindicati siano stati calcolati nei confronti dell'opponente per gli anni pregressi con una ricostruzione esente da errori.".

Si deve segnalare inoltre come, in contrasto con l'orientamento dei Tribunali sardi, la Corte d'Appello di Roma (Ordinanza n. 13388/2018), nell'ambito del giudizio di reclamo proposto avverso l'ammissibilità di un'azione di classe promossa da un gruppo di consumatori contro la riscossione delle partite pregresse da parte del Gestore Acqua Latina S.p.A., abbia ritenuto l'azione di classe non ammissibile per non omogeneità della classe. Il Comitato proponente la class action ha presentato ricorso in Cassazione avverso tale pronuncia.

Anche diverse pronunce della giurisprudenza amministrativa hanno confermato la legittimità del recupero delle somme da parte dei Gestori idrici. In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che il riconoscimento di tali componenti tariffarie risulta del tutto conforme "all'imperativo posto dalla normativa primaria di settore [art. 154 del Codice dell'Ambiente], consistente nel pieno riconoscimento dei costi d'investimento e di gestione ottimale del servizio" (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1882/2016). Il T.A.R. Umbria ha respinto le censure dell'utenza in ordine alla violazione del principio d'irretroattività degli atti amministrativi in quanto i conguagli regolatori non sarebbero assimilabili a revisione di tariffe pregresse, bensì rappresentativi di mero recupero dei costi sostenuti dal gestore in periodi antecedenti all'introduzione della tariffa stessa (sentenza 9 maggio 2019, n. 243).

Ciò detto, si può ritenere superata la pronuncia resa nel 2021 dalla Corte di Cassazione, sentenza 17959 del 23/06/2021, che per la prima volta si era pronunciata sull'argomento, ritenendo che la delibera ARERA 643/2013/R/IDR, alla base dei conguagli regolatori, in quanto atto amministrativo, nel definire il meccanismo di recupero dei conguagli, non poteva porsi in contrasto con l'art. 11 delle preleggi secondo cui "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo".

Già in quell'occasione, l'organo amministrativo aveva immediatamente richiesto all'EGAS un pronunciamento in merito. L'Ente riscontrava ribadendo la correttezza dell'operato proprio e del Gestore e si è attivata, anche per il tramite dell'associazione nazionale, al fine di ottenere una presa di posizione formale da parte dell'ARERA per la tutela dell'equilibrio economico-finanziario dei gestori del SII.

Ciò in quanto l'Ente di governo dell'Ambito e l'ARERA sono tenuti a garantire l'integrale recupero dei costi ammissibili in favore del Gestore. Tale recupero è stato operato in passato, appunto, attraverso la fatturazione dei conguagli regolatori oggetto di contestazione, i quali rappresentano importi la cui quantificazione è stata determinata attraverso un procedimento amministrativo che ha coinvolto anche l'ARERA e non ha registrato contestazioni, neanche in sede giudiziaria.

Come più sopra anticipato, in data 16.06.2022 è stata disposta la trattazione, dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, di uno dei ricorsi in materia di conguagli regolatori promossi da Abbanoa.

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con Ordinanza n. 29593 dell'11.10.2022, ha affermato il seguente principio di diritto "**In tema di servizio idrico integrato, il conguaglio per le partite pregresse implica l'applicazione di un costo ora per allora, di modo che, prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, non si configura la possibilità di recupero e, quindi la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma dell'art. 2935 c.c.**".

Nel merito, la Suprema Corte ha altresì rilevato che le partite pregresse costituiscono una voce legittima in quanto conforme al quadro europeo e regolatorio di riferimento, che impone ai Gestori ed Enti di Governo la necessità del recupero integrale dei costi del servizio idrico.

La Suprema Corte, dunque, a seguito del ricorso promosso dalla Società, ha cassato con rinvio al Tribunale di Sassari, il quale dovrà pronunciarsi sia in merito alle spese legali del terzo grado di giudizio che all'eccezione di prescrizione dei Conguagli Regolatori.

Per quanto riguarda i giudizi pendenti, la pronuncia ha avuto impatti favorevoli nelle decisioni degli organi giudicanti incaricati, laddove utilmente prodotta e/o richiamata in corso di causa. Infatti, se nel 2021 le sentenze di merito emesse in primo e secondo grado hanno evidenziato un esito negativo per la Società nel 90% dei casi circa, successivamente alla suddetta pronuncia, le pronunce sfavorevoli sono risultate leggermente ridotte e/o comunque con esiti uniformi ai principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte.

È opportuno evidenziare che i contenziosi, chiusi e pendenti, attivati sinora dagli utenti, compresi gli aderenti alla class action, incidono per circa il 2% sul totale delle utenze. La Società ha presentato, o presenterà, ricorso in Cassazione avverso le sentenze di secondo grado sfavorevoli. Al 2022 risultavano radicati presso la Corte di Cassazione circa 50 contenziosi.

Ad oggi le sentenze di merito emesse in primo e secondo grado sono oltre 450, di cui circa 30 di secondo grado, con un esito negativo per la Società nel 90% dei casi circa. Tuttavia, a seguito della succitata Ordinanza della Cassazione, iniziano a pervenire pronunce di merito che confermano la legittimità dei conguagli regolatori.

L'andamento dei procedimenti giudiziari sopra esposti, nonché i pareri di legali e contabili acquisiti propedeuticamente alla redazione del progetto di bilancio, non possono essere trascurati ai fini della valutazione; si ritiene, tuttavia, che non assumano un valore prognostico talmente rilevante da legittimare l'iscrizione di un fondo rischi per i crediti derivanti dai conguagli regolatori pregressi.

Fermo tuttavia il principio della legittimità dei conguagli regolatori, sarà verosimilmente necessario attendere gli esiti della CTU disposta nella class action UNIDOS per avere un posizionamento giurisprudenziale univoco in merito alla quantificazione degli stessi da parte dell'Autorità d'Ambito e di ARERA.

Dal punto di vista giurisprudenziale, la mancata costituzione di un fondo rischi per il rimborso degli importi pagati dagli utenti in favore di una dettagliata descrizione dello stato delle controversie negli schemi di bilancio è ascrivibile alle seguenti considerazioni:

- le richiamate pronunzie delle Corti sarde possiedono una connotazione fortemente territoriale e non possono rappresentare una linea interpretativa incontrovertibile;
- già la Corte d'Appello di Roma, con ordinanza n. 13388 del 21 dicembre 2018, aveva dichiarato inammissibile un'azione di classe promossa avverso il gestore Acqua Latina S.p.A.;
- con particolare riferimento agli orientamenti della giustizia amministrativa, il Consiglio di Stato ha sancito la piena legittimità del recupero retroattivo dei costi, il quale si concretizza in una revisione tariffaria;
- in maniera ancor più assorbente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che **In tema di servizio idrico integrato, il conguaglio per le partite pregresse implica l'applicazione di un costo ora per allora, di modo che, prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, non si configura la possibilità di recupero e, quindi la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma dell'art. 2935 c.c.**.

Il profilo giurisprudenziale della questione influenza direttamente il suo aspetto contabile. In accordo al principio contabile OIC 31, l'iscrizione di un fondo rischi postula l'esistenza di una passività probabile suscettibile di stima. Nel caso di specie, non si è riscontrato uno sviluppo dell'alea che possa far qualificare il rischio non più come possibile quanto probabile.

In riferimento ai crediti insoluti per conguagli regolatori pregressi la società in considerazione del tempo trascorso dalla fatturazione dei conguagli regolatori pregressi, avvenuta alla fine del 2014 per gli utenti dei comuni di Cagliari e Sassari, e nel mese di aprile 2016 per gli altri utenti sardi nonché dell'elevata presenza di contenziosi pendenti inerenti tale fattispecie ha proceduto secondo il criterio di prudenza alla svalutazione dei crediti per conguagli regolatori pregressi insoluti al 31.12.2022.

Le valutazioni di cui sopra sono altresì giustificate dall'analisi del rapporto fra il soggetto gestore e l'EGAS.

L'Ente di governo dell'Ambito, infatti, è tenuto a garantire l'integrale recupero dei costi ammissibili in favore del Gestore. Tale recupero è stato operato in passato attraverso la fatturazione dei conguagli regolatori oggetto di contestazione, i quali rappresentano importi la cui quantificazione è stata determinata attraverso un procedimento amministrativo che ha coinvolto anche l'ARERA e non ha registrato contestazioni, neanche in sede giudiziaria.

In caso di sopravvenienza passiva, la normativa nazionale ed europea di riferimento nonché le disposizioni convenzionali prevedono uno specifico obbligo d'intervento, attivabile anche su istanza del Gestore, in capo a EGAS, che sarà tenuto a porre in essere ogni attività funzionale al riequilibrio della gestione.

Non è tuttavia configurabile una responsabilità diretta immediatamente attivabile nei confronti di EGAS che, in qualità di Ente affidante, deve garantire l'equilibrio della gestione attraverso strumenti tipizzati dalla normativa di riferimento.

Pertanto, in caso di squilibri della gestione dovuti a uscite crescenti ed entrate decrescenti, EGAS dovrà procedere all'adeguamento tariffario, attraverso la revisione straordinaria delle tariffe e la loro sottoposizione ad approvazione da parte di ARERA.

Sebbene EGAS possa intervenire per mitigare eventuali squilibri nella gestione del gestore, si evidenzia come il quadro regolatorio e convenzionale di riferimento non fa sorgere un diritto soggettivo di Abbanoia al risarcimento da parte di EGAS dei maggiori oneri per il mancato incasso dei conguagli regolatori. EGAS, infatti, sebbene abbia un "obbligo di provvedere" affinché sia garantito il diritto al cosiddetto "full cost recovery", non ha un diretto "obbligo di risarcire o ristorare" il Gestore.

Si può in definitiva affermare che non sussista un diritto immediatamente azionabile dal gestore nei confronti di EGAS in quanto, in caso d'inerzia di quest'ultimo nell'eventualità in cui si verificano scostamenti che incidano sull'equilibrio della gestione del gestore, potranno essere esclusivamente esperiti da quest'ultimo i rimedi previsti per il ritardo colpevole dell'Amministrazione.

Non è previsto in altri termini un meccanismo automatico già codificato con provvedimenti regolatori come previsto per altre partite di conguaglio tariffario (volumi, costi di energia, acquisti all'ingrosso e altre voci).

Nel caso di specie è necessaria la manifestazione del disequilibrio economico, finanziario e patrimoniale del Gestore, cui farà seguito l'istanza di riequilibrio all'Ente di governo dell'Ambito e all'Autorità nazionale. Solo con l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte delle autorità locali e/o nazionali potranno essere rilevati i connessi benefici.

E' fatta salva l'applicazione delle norme contenute nella convenzione di affidamento aggiornata e conforme alla convenzione tipo di ARERA, applicabili al rapporto tra EGAS e ABBANOIA, che, al fine di

garantire l'equilibrio economico-finanziario del Gestore da parte dell'EGAS pongono a carico dell'Ente d'Ambito specifici obblighi in tal senso.

Nel caso di specie è necessaria la manifestazione del disequilibrio economico, finanziario e patrimoniale del Gestore, cui farà seguito l'istanza di riequilibrio all'Ente di governo dell'Ambito e all'Autorità nazionale. Solo con l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte delle autorità locali e/o nazionali potranno essere rilevati i connessi benefici.

Equilibrio economico-finanziario: scenari percorribili

Gli impatti che potrebbero verificarsi in caso di definitiva soccombenza in giudizio sono due, di cui il primo di natura finanziaria (entrate che cessano e uscite che permangono o crescono) per circa 25 milioni di euro e l'altro di natura economico patrimoniale (insussistenza di attivo, debiti per rimborso e adempimenti conseguenti) per circa 96 milioni di euro.

Di intesa con Egas sono stati individuati gli strumenti che nell'ambito della regolazione, potranno eventualmente essere attivati per ripristinare in primis l'equilibrio finanziario, rinviando doverosamente e correttamente al momento in cui il fenomeno del venir meno della legittimità delle cd partite pregresse si dovesse verificare o si potesse considerare probabile (impatto economico patrimoniale), la definizione di soluzioni volte al superamento dello squilibrio e della crisi finanziaria conseguente.

Le possibilità di intervento sono diverse, da ispezionare e valutare anche in ragione del reale stato di attuazione degli effetti negativi finanziari ed economico patrimoniali.

La prima possibilità è intervenire nell'ambito della predisposizione tariffaria, purché nel rispetto dei presupposti, delle modalità e dei limiti indicati dal metodo tariffario vigente.

Nel caso in cui non sia possibile o non sia sufficiente intervenire sulla predisposizione tariffaria è consentito rivedere il Programma degli Interventi, riducendo il valore degli investimenti programmati, purché garantiscano il raggiungimento di un livello minimo di servizio e il soddisfacimento della domanda complessiva dell'utenza.

In alternativa o in aggiunta a tali interventi il gestore e l'ente di governo d'ambito possono optare per una modifica dell'affidamento, ampliando il perimetro delle attività o estendendone la durata temporale, come già anticipato.

In ultimo ARERA consente di richiedere l'accesso alle misure di perequazione da lei stessa previste e disciplinate, anche in questo caso nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati: uno strumento questo già utilizzato da Abbanoa SpA.

Qualora nessuno degli strumenti indicati siano adatti a riportare l'equilibrio economico finanziario della gestione è possibile far ricorso ad eventuali ulteriori misure stabilite dalle parti interessate.

Emergenza Sanitaria Covid-19 e guerra Russia – Ucraina

La campagna vaccinale intrapresa dalle autorità sanitarie ha contribuito a far rientrare nel 2022 il picco dell'emergenza e le limitazioni alla circolazione e all'attività imprenditoriale e dei servizi. Nei primi giorni di maggio 2023 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la fine della pandemia a livello mondiale.

L'erogazione del servizio da parte della società è stata svolta, con l'adozione dei dovuti accorgimenti, con regolarità.

Sono rimasti i benefici effetti degli interventi svolti durante il periodo pandemico con particolare riferimento al potenziamento dei servizi on line, tramite app per smartphone e telefonici, alla possibilità di lavorare ed effettuare riunioni da remoto.

Dal punto di vista economico l'esercizio 2022 ha visto il dispiegarsi delle politiche fiscali di rilancio dell'economia avviate già nel 2021 in particolare nel settore dell'edilizia con gli incentivi alle ristrutturazioni.

Tuttavia, il concomitante verificarsi dell'aggressione da parte della Russia all'Ucraina e la conseguente riduzione della disponibilità di materie prime ed energia ha determinato dal punto di vista politico ed economico effetti significativi, che solo agli inizi del 2023 sembrano rientrare.

Inflazione

L'aumento della domanda di beni e servizi determinate dalle politiche fiscali espansive e la riduzione della disponibilità di fattori produttivi hanno provocato un aumento dell'inflazione (11,6% su base annua rilevata nel mese di dicembre) che non si registrava da quarant'anni.

L'inflazione specifica del settore idrico è stata ancora più alta in particolare per le componenti relative ai reagenti chimici e alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e impianti. Quest'ultimo per effetto in particolare degli incentivi alle ristrutturazioni immobiliari. Il prezzario regionale delle opere pubbliche ha subito un incremento medio del 40%.

In via generale è presumibile attendersi che l'incremento dei prezzi determini una riduzione del reddito reale delle famiglie e quindi una maggiore difficoltà di incasso a scadenza dei crediti, con la necessità di un maggior utilizzo di strumenti perequativi a sostegno delle categorie più deboli.

Caro energia

Il costo dell'energia che incide in via ordinaria per circa il 12% del totale dei costi della produzione già nel 2021 ha subito un incremento del 42% rispetto al 2020 (+14 milioni di euro). L'aumento ingiustificato di tali prezzi è proseguito nel 2022, ancora più accentuato, a partire dal mese di febbraio 2022, per effetto del conflitto tra Russia e Ucraina.

La società ha potuto neutralizzare tali aumenti grazie al contratto a prezzo fisso stipulato con Enel tramite la piattaforma pubblica Consip nel mese di dicembre 2021. Per il 2022 il costo consuntivo è stato pari a circa 41,7 milioni di euro (- 6 milioni rispetto al 2021). L'operazione compiuta dalla società consentirà agli utenti sardi di ricevere bollette meno pesanti rispetto alla maggior parte delle altre regioni italiane dove il costo dell'energia dei gestori idrici si è invece incrementato sino al 300%.

Questo contratto, tuttavia, terminerà alla fine di febbraio del 2023. Le previsioni per il 2023 dell'energy manager della società stimano un costo complessivo pari a circa 47 milioni di euro.

Caro materiali

L'inflazione specifica del settore delle costruzioni ha determinato maggiori costi di approvvigionamento per le imprese appaltatrici non previste né prevedibili al momento della partecipazione alle gare. Il governo ha quindi approvato una serie di provvedimenti che garantissero alle imprese di poter compensare tali maggiori costi. In sintesi, il governo ha previsto che nei casi di interventi finanziati con fondi pubblici, in presenza di economie o somme a disposizione, tali importi potessero essere utilizzati per il pagamento dei maggiori costi documentati. In mancanza sarebbe intervenuto un fondo statale che avrebbe messo a disposizione delle stazioni appaltanti le somme necessarie richieste.

Ad oggi il ministero non ha erogato alcun fondo e la società ha dovuto procedere alla rilevazione dei maggiori costi senza poter appostare il relativo contributo.

Oneri finanziari

Per contrastare l'inflazione le banche centrali mondiali hanno adottato politiche restrittive che tendono a temperare l'aumento della domanda utilizzando la leva dei tassi di interesse. La BCE che per oltre

sei anni ha tenuto il tasso ufficiale di riferimento pari a zero, in circa tre mesi ha aumentato il costo del denaro al 2%.

Tale variazione avrà un effetto marginale sugli oneri finanziari della società in quanto i finanziamenti a tasso variabile in essere incidono per l'8% sul totale. Il prestito concesso dalla BEI per 200 milioni di euro è stato stipulato nel 2019 al tasso fisso medio di circa il 2,6%.

§

Strumenti di governo societario di cui all'articolo 6 comma 3 del Testo Unico

In riferimento alle previsioni di cui all'articolo 6 comma 3 del Testo Unico la società ha da tempo valutato l'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario.

In particolare, sono stati introdotti:

“a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale”

La società svolge la sua attività a favore dei Comuni soci nel rispetto della soglia dell'80% prevista dallo Statuto in ottemperanza alle disposizioni del Testo Unico delle Società Partecipate.

Abbanoa per la sua natura e il settore in cui opera, è tenuta a rispettare il codice degli appalti (Dlgs 50/2016 e s.m.i.) e i principi comunitari che improntano le procedure di acquisto:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese.

La società in applicazione dei già indicati principi, per garantire una maggiore trasparenza, ha, inoltre, adottato i seguenti regolamenti:

- Revisione del Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria
- Revisione del Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi di ingegneria e architettura sopra e sotto soglia comunitaria

- Revisione procedure di fatturazione consumi e rettifica/annullamento bollette e fatture
- Regole di gestione scarti di fatturazione elettronica ed errori bloccanti di fatturazione
- Regole di gestione interventi UO Mezzi Pesanti ed esecuzione interventi autospurgo
- Regole per la disciplina delle spese economiche, piccola cassa e utilizzo delle carte di credito
- Revisione Regole di gestione della richiesta di rettifica fatturazione ed eccezione di prescrizione del Cliente e introduzione della Linea Guida Analisi e valutazione delle eccezioni di prescrizione
- Regole per l'affidamento dei servizi legali "esclusi" dall'ambito oggettivo di applicazione del codice dei contratti pubblici, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii

Con riferimento alla tutela della proprietà industriale ed intellettuale, la Società ha previsto che i destinatari del Codice Etico siano tenuti a rispettare i diritti altrui sul software, sulle banche dati e comunque su tutto il materiale protetto dal diritto d'autore;

Le procedure aziendali vigenti prevedono il rispetto da parte di ogni dipendente delle politiche di sicurezza delle informazioni e di riservatezza in merito ad informazioni e documenti aziendali riservati.

"b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione"

Abbanoa SpA con l'Organizzazione del 2017, si è dotata di un Ufficio denominato Internal Audit.

Le attività di audit nel corso del 2022 si sono svolte, sino al mese di marzo 2022, sulla base del piano annuale, elaborato sulle base delle valutazioni dei rischi disponibili ed in base a specifiche richieste pervenute dall'organo amministrativo. In relazione a tale ultimo aspetto, si evidenzia l'esecuzione di un audit, su richiesta del Collegio Sindacale, avente ad oggetto la gestione di un contenzioso giudiziario.

Dal mese di aprile 2022, a seguito della fuoriuscita dalla Società della risorsa incaricata dell'audit, è stata avviata, anche tramite procedura selettiva, la ricerca di una nuova figura idonea a ricoprire il ruolo. La ricerca è ad oggi ancora in corso.

"c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società";

Il Codice Etico di cui la Società si è dotata sin dal 2014, prevede specifiche disposizioni volte a disciplinare i rapporti con i clienti, fornitori e partner, con Autorità e Istituzioni; assicurare il rispetto della persona e la responsabilità verso la collettività.

Il Piano Triennale Anticorruzione e trasparenza di cui la società si è dotata sin dal 2015, aggiornandolo periodicamente come previsto dalle norme, prevede inoltre protocolli di comportamento relativi alle condotte da assumere in riferimento ai vari processi aziendali e le regole da rispettare in materia di trasparenza degli atti.

Come sopra riferito il Codice Etico è stato revisionato in occasione della adozione del sistema di Compliance integrato (Modello 231 e Prevenzione Corruzione-Trasparenza).

L'azienda, dal 2018 ha, inoltre, adottato le informative per la protezione dei dati ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e ha provveduto: i) a nominare il DPO (Data Protection Officer) (ii) a emettere le istruzioni per il trattamento dei dati e iii) a definire le regole di designazione dei responsabili del Trattamento.

Abbanoa, inoltre, aderisce e rispetta i Patti di Integrità adottati dal socio Regione.

"d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea";

La Responsabilità Sociale d'Impresa (da ora RSI), entrata formalmente nell'agenda dell'Unione Europea a partire dal Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000, è considerata come uno degli strumenti strategici per realizzare una società più competitiva e socialmente coesa e per modernizzare e rafforzare il modello sociale europeo.

Nel Libro Verde della Commissione Europea, edito nel 2001, la responsabilità sociale è definita come: "L'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali e ambientali delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate".

La RSI va oltre il rispetto delle prescrizioni di legge e individua pratiche e comportamenti che un'impresa adotta su base volontaria, nella convinzione di ottenere dei risultati che possano arrecare benefici e vantaggi a sé stessa e al contesto in cui opera.

Particolare attenzione viene prestata ai rapporti con i portatori d'interesse (stakeholder): collaboratori, fornitori, clienti, partner, comunità e istituzioni locali, realizzando nei loro confronti azioni concrete.

Ciò si traduce nell'adozione di una politica aziendale che sappia conciliare gli obiettivi economici con quelli sociali e ambientali del territorio di riferimento, in un'ottica di sostenibilità futura.

La società ha adottato queste iniziative in tema di miglioramento:

- Adozione codice di condotta
- Certificazione di qualità ISO 9001:2015 per i processi di progettazione degli investimenti
- Programma di certificazione ambientale ISO 14000 (in corso)
- Accreditamento dei tre laboratori analisi acque potabili ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 (Cagliari, Nuoro, Sassari).
- Certificazione ISO 9001:2015 di tutti i processi di Gestione del Cliente (registrazione del contratto di fornitura, variazioni contrattuali, gestione del contatore, letture, manutenzione e sostituzione dei gruppi di misura; gestione categorie tariffarie, fatturazione, incassi, rateizzazioni, reclami, gestione documentale e cartella digitale).
- Certificazione ISO 9001:2015 dei processi di Erogazione del servizio di campionamento e analisi chimico-fisiche e microbiologiche di acque potabili e acque reflue.
- Accreditamento UNI EN ISO/IEC 17015:2018 per prove su acque destinate al consumo umano.

Sono inoltre in corso numerosi programmi per l'efficientamento energetico e il telecontrollo volto, tra l'altro, a ridurre la mobilità del personale.

Fotovoltaico

Nel 2019 sono stati posti in esercizio 25 impianti di produzione di energia rinnovabile (23 fotovoltaici e 2 eolici) per una potenza complessiva di circa 2,5 MW; questi assicurano dal 2020 una produzione media di circa 3 milioni di kwh.

E' stato avviato l'iter per la progettazione di un nuovo impianto fotovoltaico da circa 4,5 MW, finanziato con fondi pubblici, che permetterà di abbattere in maniera significativa la spesa energetica per il potabilizzatore di Truncu Reale sito a Sassari per circa 0,65 milioni.

Separazione contabile

L'articolo 6 comma 1 del Testo Unico delle partecipate pubbliche, prevede che le società a controllo pubblico, che svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della *legge 10 ottobre 1990, n. 287*, devono adottare sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

In merito si ricorda che Abbanoa opera esclusivamente nel servizio idrico integrato; le attività svolte al di fuori del settore regolato sono scarsamente significative e comunque accessorie, sono autorizzate dall'EGAS e permettono di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società e sono tenute con contabilità separata.

La regolazione nazionale del servizio prevede, comunque, a partire dall'esercizio 2016 (delibera ARERA n. 137/2016/R/IDR), l'obbligo di tenuta di una contabilità separata per le attività svolte intese come fasi operative che possono essere gestite come un'impresa separata: acquedotto; fognatura; depurazione; altre attività idriche; attività diverse. Ciascuna attività viene suddivisa in comparti, unità logico-organizzative più analitiche. L'attività di acquedotto, ad esempio, viene suddivisa in captazione; adduzione; potabilizzazione; distribuzione; misura dell'acquedotto. La separazione contabile deve avvenire secondo un preciso percorso di rilevazioni contabili distinte per attività durante il periodo amministrativo e attraverso l'utilizzo di specifiche tecniche di attribuzione e ribaltamento che devono portare alla redazione dei cosiddetti Conti Annuali separati (CAS). I CAS previa certificazione della società che effettua la revisione legale del bilancio sono trasmessi annualmente all'ARERA. La documentazione inerente all'esercizio 2021 è stata inviata, nei termini, in data 27.09.2022.

Con la nota Prot. DT 33630 - 26/04/2021 indirizzata alla federazione Utilitalia la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento del Tesoro) ha chiarito che le direttive sulla separazione contabile emanate dall'ARERA possono essere utilizzate per adempiere gli obblighi imposti dal TUSP (art. 15, comma 2) in quanto funzionali alle finalità che presiedono alla normativa sulla separazione contabile.

Pertanto, attraverso l'adempimento degli obblighi previsti per la separazione contabile a fini ARERA può essere considerato assolto l'obbligo di separazione contabile, imposto dal TUSP. L'invio relativo all'esercizio 2022 sarà effettuato nel termine previsto di 90 giorni dall'approvazione del bilancio.

Cagliari, 30 giugno 2023

F.to
Il Presidente del CdA
Ing. Franco Piga

Art. 6

Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico

1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività'.

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

4. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.